



Federazione Sede di Milano - Via V.Monti, 25 - 20123 Milano - Tel. 02.48011805 - Fax 02.48010357

Nazionale

Ufficio di Roma - Viale Palmiro Togliatti, 132 - 00175 Roma - Tel. 06.7215269 - 06.86602178 - 06.86602179

Fax 06.233248422 - 06.94810298 - Sito Web: <http://www.fnaitalia.org>

Assicuratori

Email: fnami@fnaitalia.org

Milano, 14 Dicembre 2020

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE CAPOFAMIGLIA 2021

La **F.N.A.** ha rinnovato, con primaria Compagnia assicuratrice, a favore di tutti i propri associati, in regola con il pagamento dei contributi sindacali, la polizza di responsabilità civile del Capofamiglia totalmente gratuita. La relativa garanzia scadrà il 31.12.2021.

In caso di coesistenza di altre assicurazioni i massimali di garanzia previsti dalla presente polizza opereranno:

- 1) in primo rischio per le garanzie e/o coperture assicurative non coperte dalle altre assicurazioni;
- 2) in secondo rischio per l'eccedenza rispetto agli importi risarcibili in base alle altre assicurazioni.

Le denunce di sinistro dovranno pervenire al più presto presso la sede della F.N.A. – Via Vincenzo Monti, 25 – 20123 MILANO (tel. 02 – 480.11.805) a mezzo raccomandata A.R. e dovranno contenere tutti gli elementi utili per la trasmissione della pratica alla Compagnia assicuratrice.

Riportiamo di seguito, l'estratto delle condizioni di polizza:

Assicurati

Associati alla F.N.A., in regola con il pagamento dei contributi sindacali, compresi i componenti del nucleo familiare, risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia", nonché per la responsabilità su di loro gravante per i fatti illeciti commessi dai collaboratori domestici nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti.

Sono altresì assicurati i figli conviventi e/o residenti con il coniuge non associato F.N.A., risultanti dallo stato di famiglia di quest'ultimo, se separato e/o non più convivente con il coniuge associato F.N.A. già assicurato con la presente polizza.

Oggetto dell'assicurazione

La detta primaria Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale concordato ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, comprendendo i danni derivanti:

- a) dalla proprietà e/o conduzione dell'abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le dipendenze;
- b) da apparecchi elettrodomestici in genere di proprietà o in uso;
- c) dallo scoppio del tubo catodico del televisore;
- d) dalla caduta di antenne o parabole radiotelevisive non centralizzate installate sul tetto o sul balcone dell'abitazione;

- e) da intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- f) da esercizio di sports di pratica comune, esclusa la partecipazione a gare e tornei, se non di natura interaziendale e/o ricreativa;
- g) dall'esercizio di tutte le attività del tempo libero;
- h) da giocattoli anche a motore e biciclette;
- i) dalla partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati (D.P.R. 31.05.1974 n. 416) ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
- j) dalla messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli e natanti a motore o guida di veicoli e natanti a motore da parte di minori, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della R.C. obbligatoria veicoli per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
- k) dalla proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o vela di lunghezza non superiore a metri 6,50 comprese le lesioni ai terzi trasportati;
- l) ai collaboratori domestici per gli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro mansioni in conseguenza di atti colposi dell'Assicurato;
- m) alle baby-sitter in occasione dell'espletamento delle loro mansioni;
- n) ai capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti occasionali, con esclusione di valori, gioielli e denaro, con il massimo di € 1.000,00 per sinistro;
- o) dalla proprietà, possesso ed uso di animali domestici, compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi;
- p) danni da spargimento d'acqua in genere

RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industrie, commerci ed arti, fatta eccezione di quelle dipendenti da collaborazione domestica;
- b) causati con dolo dell'Assicurato o dei componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- c) derivanti da proprietà, possesso, uso o guida di veicoli ed imbarcazioni a motore, aeromobili ed apparecchi per il volo, salvo quanto previsto alle lettere j) e k) del punto precedente;
- d) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto alla lettera n) del punto precedente;
- e) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sports aerei in genere;
- f) da furto, salvo quanto previsto alla lettera n) del punto precedente;
- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) derivanti dalla proprietà di fabbricati in genere ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) del punto che precede;
- j) da umidità, stitillididio, insalubrità dei locali;
- k) da incendio, esplosione o scoppio;
- l) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di armi, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- m) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;

n) derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente amianto in qualunque forma o misura.

PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"

Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli e fratelli dell'Assicurato, altri componenti del nucleo familiare dell'Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello Stato di famiglia, nonché altri parenti od affini se conviventi.

Franchigia

Franchigia fissa per sinistro di Euro 50,00.=

Estensione territoriale

Mondo intero.

Massimale assicurato

Euro 250.000,00

LA SEGRETERIA NAZIONALE